

<p style="text-align: center;">Ordine degli ingegneri della provincia di Modena</p> <p style="text-align: center;">Regolamento per la tutela e la valorizzazione della professione di ingegnere informatico</p>

Art.1
Oggetto e finalità

Mediante il presente regolamento, l'Ordine degli Ingegneri intende promuovere e valorizzare la professione di ingegnere informatico, con lo scopo di garantire i committenti della qualità professionale delle attività svolte.

Il presente regolamento, mediante la definizione di principi generali e di criteri tecnici, definisce regole chiare e controllabili per garantire i committenti del corretto svolgimento delle attività richieste, in particolare per le attività di:

- analisi,
- progettazione,
- realizzazione,
- installazione e collaudo,

di un sistema informatico o di un applicativo software.

Art.2
Principi generali

La professionalità dell'ingegnere informatico si caratterizza per la capacità di cogliere oltre che aspetti strettamente tecnici anche questioni di tipo informativo, organizzativo, produttivo, ecc., in modo da assicurare una risposta complessiva e pienamente soddisfacente alle esigenze del committente.

Tale complessità metodologica, anche le specificità del settore informatico, richiede un adeguato approccio progettuale e sistemico quale quello indicato negli allegati tecnici al presente regolamento.

Art.3
***Albo speciale degli ingegneri informatici e commissione
informatica***

Presso l'Ordine è istituito un Albo speciale degli ingegneri informatici che elenca gli ingegneri abilitati a svolgere attività professionali in ambito informatico ai sensi del presente regolamento. Solo gli ingegneri iscritti a tale Albo speciale, infatti, hanno la facoltà di emettere la dichiarazione di conformità di cui all'Art.5.

Presso l'Ordine è inoltre istituita una specifica Commissione Informatica, composta da 7 ingegneri iscritti all'Albo speciale di cui al comma precedente, eletti ogni 3 anni dagli iscritti all'Albo stesso, con lo scopo di:

1. verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione all'Albo speciale, secondo quanto previsto dall'Art.3;
2. promuovere corsi di formazione che consentano agli iscritti all'Ordine di perfezionare il proprio livello di professionalità in ambito informatico e di conoscere e saper applicare i contenuti del presente regolamento, anche al fine di acquisire la possibilità di iscrizione dall'Albo speciale;
3. promuovere attraverso l'Ordine degli Ingegneri l'informazione presso le imprese private, la pubblica amministrazione, ecc. circa i contenuti e le finalità del presente regolamento;
4. fornire interpretazioni circa le modalità di applicazione del presente regolamento e dei suoi allegati;
5. mettere a punto il modulo di riferimento da utilizzare per predisporre la dichiarazione di conformità di cui all'Art.5;
6. svolgere i controlli e le verifiche di cui all'Art.6;
7. gestire e regolamentare le elezioni dei membri della Commissione;
8. modificare o integrare il presente regolamento ed i suoi allegati, secondo quanto previsto dall'Art.7.

La Commissione Informatica elegge fra i propri membri un presidente.

La Commissione Informatica è validamente riunita se è presente la maggioranza dei suoi componenti, si esprime per delibere approvate con la maggioranza dei presenti.

Art.4

Modalità di accesso all'albo speciale

L'iscrizione all'albo di cui all'Art.3 è riservata agli ingegneri iscritti all'Ordine, dotati di:

- a. una specifica formazione tecnica in ambito informatico, dimostrabile sulla base del percorso formativo universitario oppure mediante il superamento di appositi corsi organizzati dall'Ordine;
- b. un adeguato livello di esperienza professionale in ambito informatico, dimostrabile sulla base delle attività svolte per un periodo di tempo non inferiore ai 3 anni.

La verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1 da parte di coloro che intendono iscriversi all'albo speciale è effettuata dalla Commissione Informatica di cui all'Art.3, che periodicamente propone al Consiglio dell'Ordine i nominativi da inserire all'interno dell'Albo speciale.

Art.5

Obblighi e impegni: dichiarazione di conformità agli standard

L'ingegnere iscritto all'Albo speciale di cui all'Art.3 deve nel momento in cui accetta un incarico professionale o svolge un'attività professionale adottare i principi generali indicati nel presente regolamento.

A garanzia del committente, egli è tenuto ad informarlo circa i contenuti e le finalità del presente regolamento.

Su richiesta del committente, da definire al momento del conferimento dell'incarico, egli può emettere una dichiarazione scritta di conformità dell'attività professionale svolta agli standard definiti negli allegati tecnici al presente regolamento. Il committente, qualora ritenga che l'attività svolta non sia stata conforme agli standard previsti, può chiedere l'attivazione dei controlli e delle verifiche previste all'Art.6.

La dichiarazione di conformità deve essere predisposta secondo un modulo standard messo a punto dalla Commissione Informatica di cui all'Art.3, ed approvato dal Consiglio dell'Ordine; essa deve essere inviata alla Commissione stessa per i controlli di competenza entro 15 giorni dalla sottoscrizione.

Art.6 **Controlli e verifiche**

I controlli e le verifiche circa la corretta applicazione, da parte degli iscritti all'Albo speciale di cui all'Art.3, degli standard previsti dal presente regolamento sono condotti dalla Commissione Informatica, che ne definisce i criteri e le modalità di svolgimento, in conformità a quanto previsto dal presente articolo.

Essi possono essere di tipo generale o specifico.

L'attività di controllo e verifica di tipo generale è promossa direttamente dalla Commissione Informatica mediante:

- a. l'analisi periodica, a campione, delle attività professionali svolte dagli ingegneri iscritti all'Albo speciale, con riferimento a quelle per le quali sia stata emessa la dichiarazione di conformità di cui all'Art.5;
- b. incontri con gli iscritti all'Albo speciale per la discussione delle modalità adottate nell'applicazione degli standard previsti dal presente regolamento.

L'attività di controllo e verifica di tipo specifico è attivabile, su richiesta scritta e motivata, da un committente qualora ritenga, in presenza della dichiarazione di conformità di cui all'Art.5, che le attività svolte non siano aderenti agli standard definiti dal presente regolamento. Essa si realizza mediante un'analisi tecnica delle attività professionali svolte, sulla base dell'esame dei risultati effettivamente ottenuti, anche attraverso incontri diretti con i soggetti interessati e sopralluoghi.

L'attività di controllo e verifica di tipo specifico può portare ad uno dei seguenti esiti, da comunicare immediatamente sia al committente sia all'ingegnere interessati:

1. non accoglimento dei rilievi, nel caso in cui l'analisi compiuta dalla Commissione Informatica abbia portato alla verifica della corretta applicazione delle prescrizioni del presente regolamento;
2. accoglimento dei rilievi, in caso contrario, il che impone all'ingegnere coinvolto l'obbligo di immediato adeguamento del lavoro svolto agli standard fissati.

Nel caso di accoglimento dei rilievi sollevati, è possibile sanzionare l'ingegnere coinvolto mediante un richiamo scritto oppure mediante una sospensione temporanea o definitiva dall'Albo speciale. Nel caso previsto al punto 2 del comma precedente, qualora l'ingegnere non abbia tempestivamente provveduto all'adeguamento del lavoro svolto, egli dovrà essere sanzionato almeno mediante una sospensione temporanea dall'Albo speciale.

Nel caso in cui l'attività di controllo e verifica di tipo specifico debba essere svolta nei confronti di un membro della Commissione Informatica, egli è tenuto ad astenersi dalla partecipazione a tutte le fasi dell'attività stessa.

La decisione circa l'esito dell'attività di controllo e verifica di tipo specifico ed il conseguente potere sanzionatorio spetta al Consiglio dell'Ordine, sulla base dell'attività istruttoria e delle proposte della Commissione Informatica. Tale decisione non è appellabile.

Art.7 **Modifiche agli standard ed al regolamento**

La versione vigente del regolamento e degli allegati tecnici è sempre disponibile presso l'Ordine.

Il presente regolamento ed i suoi allegati tecnici possono essere integrati o modificati dal Consiglio dell'Ordine, su proposta della Commissione Informatica.

Art.8 **Norma transitoria**

Nella fase di prima applicazione del presente regolamento, sono iscritti di diritto all'Albo speciale i componenti dell'attuale Commissione informatica, purché dotati del requisito di cui al punto a dell'Art.4.

Tra essi, mediante elezione da svolgersi con la partecipazione di almeno la maggioranza assoluta degli iscritti all'Albo speciale, saranno scelti i membri della Commissione di cui all'Art.3.